

ALLEGATO 6

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

PR FSE+ 2021-2027

Attività PAD: 1.a.10

CONVENZIONE

per la realizzazione del Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002 per percorsi formativi nell'ecosistema produttivo strategico per l'economia regionale

.....
a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027

approvato con D.D. n. del

Progetto

Codice progetto S.I. FSE:

CUP.....

Premessa

Visto:

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1057 e ss.mm.ii del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 final del 19 agosto 2022, che approva il Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022, con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
- la Decisione della Commissione C(2024)4745 del 1 luglio 2024 che approva la riprogrammazione del programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 818 del 15 luglio 2024 avente ad oggetto Regolamento (UE) 2021/1060 - Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2024) n. 4745 del 1 luglio 2024 che approva la riprogrammazione del Programma Regionale FSE+ 2021 – 2027 della Regione Toscana CCI 2021IT05SFPR015;
- la Decisione della Commissione C(2025) n. 3679 del 3 giugno 2025 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 6089 che approva il programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia CCI 2021IT05SFPR015;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 803 del 16 Giugno 2025 di presa d'atto della Decisione della Commissione C(2025) n. 3679 del 3 giugno 2025 che approva la riprogrammazione del

Programma Regionale FSE+2021 – 2027 della Regione Toscana CCI 2021IT05SFPR015;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;
- i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 novembre 2022 e ss.mm.ii;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07 aprile 2014, con la quale sono state approvate le “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 9 febbraio 2026 avente ad oggetto “Approvazione del cronoprogramma 2026-28 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei”, come aggiornata dalla Decisione di Giunta Regionale n. 19 del 20 luglio 2026;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 595 del 20/05/2024 “Regolamento (UE) 2021/1060 - PR FSE+ 2021-2027. Approvazione schema tipo di Avviso per il finanziamento di attività in concessione a valere sul PR FSE Toscana + 2021-2027” e ss.mm.ii;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 481 del 20/04/2026, che approva gli elementi essenziali dell'avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07 aprile 2014;
- la Risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 19 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Programma di Governo 2025-2030;
- la Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 con la quale è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025;
- il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato;
- gli articoli 63-64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;
- il DPR 10 marzo 2025, n. 66 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 507 del 15 maggio 2023 “Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo” e ss.mm.ii., che definisce le modalità di rendicontazione applicabili ed in particolare i costi unitari standard ai sensi dell'articolo 53 del Reg. (UE) 2021/1060 e le relative metodologie;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 19 giugno 2023 e ss.mm.ii. “Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione del Sistema di gestione e controllo”;
- il Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come modificato dal D.lgs. n. 90/2017 e dal D.lgs. n. 125/2019;

- la Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- la citata Delibera di Giunta Regionale n. 507/2023 e ss.mm.ii che riporta gli importi delle UCS applicabili e i successivi adeguamenti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 610 del 05/06/2023 "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Manuale per i beneficiari – Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027" e ss.mm.ii. ed in particolare le disposizioni della Sezione A e della Sezione C.11;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 27.04.2026 "PR FSE+ 2021-2027 Approvazione del nuovo schema tipo di Avviso per il finanziamento di attività in concessione a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027";
- il Decreto interministeriale tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 marzo 2024 che adotta il "Piano Nuove Competenze – Transizioni";
- la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4 agosto 2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8 agosto 2003 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008) e ss.mm.ii.;
- il Documento di economia e finanza regionale 2026 (DEFR) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 74 del 31 luglio 2025 e della Nota di aggiornamento al DEFR 2026, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2025, n. 89 e dell'Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR 2026 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale 8 luglio 2026, n. 47;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1407 del 27 dicembre 2016 e ss.mm.ii. recante "Approvazione del disciplinare del "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accREDITamento degli organismi formativi e modalità di verifica" (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 894 del 07 agosto 2017 e ss.mm.ii., che approva il disciplinare del "Sistema Regionale di AccredITamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accREDITamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica", in attuazione dell'art. 70 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 988 del 29 luglio 2019 e ss.mm.ii, che approva il nuovo disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR 32/2002;
- la Legge Regionale 04 febbraio 2025 n.11 “Valorizzazione della Toscana Diffusa” che, in attuazione di quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, razionalizza in unico strumento normativo le disposizioni settoriali già vigenti e consolida esperienze pilota avviate negli ultimi anni, ed in particolare l'art. 22 e l'art. 2 “Programmazione”, comma 5, della L.R. 11/2025 che prevede un sistema di premialità e priorità per gli interventi afferenti ai territori della Toscana Diffusa nel rispetto della vigente normativa;
- le Modalità operative per l'attuazione della Legge Regionale 04/02/2025 n. 11 “Valorizzazione della Toscana Diffusa”, trasmesse con Nota Prot. 0230434 del 07/04/2025;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 218 del 15 marzo 2021 “Elaborazione del documento di Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) per il periodo di programmazione UE 2021-2027. Impianto strategico e confronto partenariale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1321 del 28 novembre 2022 “Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) per il periodo di programmazione UE 2021-2027. Versione definitiva”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 26 gennaio 2026 che approva la “Strategia di specializzazione intelligente 2021-2027. Piano di Lavoro 2026-2027”;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 342 del 23 marzo 2026 che, nel modificare, per quanto riguarda la formazione strategica, la sopra Delibera di Giunta Regionale n. 630 del 05/06/2023, individua gli ecosistemi produttivi strategici per l'economia toscana;

Considerato:

- che la Regione Toscana in virtù dell'art. 17 della L.R. 32/2002 svolge attività di formazione professionale secondo la modalità “in convenzione” di cui al punto a), comma 1, del medesimo articolo;
- che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. del ha approvato l' “Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002 per percorsi formativi nell'ecosistema produttivo strategico per l'economia regionalea valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027”;
- che l'Avviso è stato promosso nell'ambito di Giovanisì, progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei/delle giovani e cofinanziato dal PR FSE+ 2021-2027;
- che il Soggetto (C.F.), di seguito indicato anche come beneficiario, con sede in, nella persona di in qualità di legale rappresentante (con delega alla firma) nato/a a il, residente per la carica presso l'Ente di cui sopra, ha trasmesso il Progetto denominato (acronimo) di seguito denominato “Progetto”;
- che con il Decreto Dirigenziale n. del la Regione ha approvato la graduatoria;
- che con Decreto Dirigenziale n. del), è stato ammesso a finanziamento il Progetto (acronimo) ed è stato assunto impegno finanziario a favore del beneficiario;

Viste:

- le disposizioni normative e regolamentari sull'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus e la D.G.R. 610/2023 “Manuale per i beneficiari - Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027” e ss.mm.ii., a cui si fa riferimento per quanto non espressamente previsto nell'avviso;

TRA

la Regione Toscana (da ora in poi anche Regione), con sede in FIRENZE, PIAZZA DUOMO N.10 - codice fiscale e partita I.V.A n. 01386030488, rappresentata da....., dirigente del Settore “Formazione per l’inserimento lavorativo” (d’ora innanzi denominato “Settore”), nato/a a il, domiciliato/a presso la sede dell’Ente, il/la quale in esecuzione della L.R. n. 1/2009 e del Decreto n. del è autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente che rappresenta

E

il beneficiario - (C.F.), con sede in, nella persona di nato/a a il, il/la quale agisce ed interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante (con delega alla firma) dello stesso beneficiario unico o capofila, con mandato con rappresentanza alla realizzazione del progetto, di ATI/ATS (atto Rep. N. del registrato a il Notaio) stipulata con i seguenti partner:

-(C.F./P. IVA)
(ripetere per ciascun partner)

Tutto ciò premesso, considerato e visto si conviene quanto segue

Art. 1 (Oggetto)

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione ed il beneficiario. La Regione concede al beneficiario un finanziamento per la realizzazione del Progetto approvato e da svolgersi nel rispetto di quanto ivi previsto e dei piani finanziari conservati agli atti del Settore “Formazione per l’inserimento lavorativo” (fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente autorizzate/comunicate nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso e dalle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 610 del 05/06/2023 e ss.mm.ii.) competente per quanto concerne le fasi di gestione, rendicontazione, controllo e pagamento attinenti il Progetto stesso.

Art. 2 (Normativa di riferimento)

Il beneficiario cura l'organizzazione e la realizzazione del Progetto approvato, in coerenza con i contenuti e le modalità di attuazione in esso previste e nel pieno rispetto delle disposizioni dell’Avviso, e se non in contrasto con l’Avviso, di quanto previsto dalle disposizioni del Manuale per i beneficiari del PR FSE+2021-2027, sezione A e C.11 di cui all'allegato A della Delibera della Giunta Regionale n. 610 del 05/06/2023 e ss.mm.ii., nonché della normativa dell’Unione europea vigente in materia, indicata nella sezione “Riferimenti normativi” della presente convenzione, ivi

compresa la normativa dell'Unione europea applicabile alla programmazione FSE+ 2021-2027 anche non espressamente richiamata nel presente atto o nell'Avviso.

Art. 3 (Limiti temporali)

Il beneficiario si impegna ad avviare le attività formative previste dal progetto approvato entro 60 giorni e a terminarle entro 12 mesi dalla data di avvio ovvero dalla data di stipula del presente atto (oppure dall'eventuale data di rilascio dell'autorizzazione all'avvio anticipato).

Ai fini del rispetto del termine di avvio, è sufficiente l'avvio della prima attività formativa prevista.

Art. 4 (Rispetto degli adempimenti)

Il beneficiario si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare gli adempimenti, in tutte le fasi di gestione, monitoraggio e rendicontazione, di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti dell'Unione europea, nazionali e regionali citati in premessa dei quali, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta di conoscere i contenuti. Le gravi violazioni da parte del beneficiario della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale possono costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento, con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate.

Art. 5 (Impegni del beneficiario)

Il beneficiario si impegna a:

- a) dare idonea e tempestiva pubblicità alle attività del Progetto, garantendo che la pubblicizzazione avvenga nel rispetto di quanto indicato all'art. 50 del Regolamento UE n. 2021/1060 e nell'Avviso. In particolare, il beneficiario è tenuto:
 - ad utilizzare l'emblema dell'Unione, ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) 2021/1060 in conformità dell'Allegato IX "Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50", nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione;
 - a riportare su tutti i prodotti e materiali destinati alla divulgazione e informazione i loghi e le informazioni come previste nel Manuale d'uso del logo "Coesione Italia 21-27" scaricabile dal sito della Regione (<https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/obblighi-di-informazione-e-pubblicita>); dallo stesso sito è possibile anche scaricare il kit dei loghi ufficiale Regione Toscana;
 - ad assicurare riconoscibilità e visibilità per ogni intervento cofinanziato dall'Unione Europea, ai sensi dell'art. 50 "Responsabilità dei beneficiari" del Regolamento (UE) 2021/1060, che al § 1 in sintesi impone al beneficiario di:
 - a) fornire, sul sito web e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c) esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione (conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX) non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni sostenute dal FSE+ il cui costo totale supera 100.000 €;
 - d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;

- e) per operazioni di importanza strategica e per le operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 €, organizzare un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'Autorità di gestione del Programma.

Si sottolinea che, in applicazione di quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/1060 (art. 50, comma 3) l'Autorità di Gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata, se il beneficiario non rispetta i propri obblighi, riguardo l'uso corretto dei loghi, non adempie a quanto sopra specificato (par. 1 dell'art. 50), non pone in essere azioni correttive;

- b realizzare le attività in conformità a quanto previsto dal Progetto, fatte salve le modifiche previamente comunicate o autorizzate;
- c comunicare agli uffici regionali competenti l'avvio di ciascuna delle attività che compongono il progetto con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo ed inserire il relativo dato nel sistema informativo regionale. Alla comunicazione di avvio, firmata dal rappresentante legale o suo delegato, deve essere **allegato il calendario** dettagliato delle attività previste, pianificando un arco temporale almeno mensile e specificando:
- i giorni di attività e orari (in caso di attività non continuativa il calendario dovrà indicare i singoli giorni e i relativi orari di ogni lezione/attività) e gli argomenti/le attività previste. In caso di utilizzo del REC (registro elettronico dei corsi) il calendario è unicamente quello riportato nel REC stesso (Calendario Unico REC) pianificando un arco temporale almeno mensile. Per i controlli in loco (verifiche in aula), farà fede esclusivamente l'indirizzo della sede del corso presente nel calendario REC;
 - l'elenco nominativo delle figure professionali impegnate nelle attività caratteristiche del progetto, **corredato dai relativi curricula sottoscritti**;
 - la sede di svolgimento delle attività;
 - la sede in cui sono conservati i documenti di registrazione delle attività per le quali non si utilizza il REC;
- d comunicare, nel caso di attività formative, unitamente alla comunicazione di avvio dell'attività (5 giorni lavorativi prima dell'inizio), **l'elenco nominativo degli allievi**, specifiche sugli eventuali crediti riconosciuti; l'elenco deve includere anche gli eventuali partecipanti in numero superiore al previsto nel rispetto di quanto indicato al par. A.5 della D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii.; deve altresì indicare il numero di protocollo/data della comunicazione di inizio attività all' INAIL;
- e ove previsto, procedere con successive ammissioni di partecipanti purché non sia stato superato il 10% del numero di ore previste dalla singola attività, tramite lo scorrimento della graduatoria delle domande di iscrizione/di selezione, o, in caso di assenza di graduatoria utilizzabile, riapertura della pubblicizzazione per i posti disponibili per un periodo ridotto. I nuovi partecipanti possono essere ammessi al corso solo dopo la conclusione del periodo di pubblicizzazione;
- f comunicare, in fase di avvio dell'attività per il sostegno alle persone con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, la documentazione relativa al requisito d'accesso dei partecipanti ;
- g in caso di stage, trasmettere, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, la comunicazione di avvio, insieme alla convenzione stipulata con il soggetto ospitante redatta secondo il format allegato all'Avviso Pubblico (all. 8) con il relativo progetto formativo;
- h provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per l'avvio e lo svolgimento delle attività di cui al progetto, al fine di consentire la corretta e regolare realizzazione dello stesso;
- i mantenere la Regione Toscana del tutto estranea ai contratti stipulati a qualunque titolo con soggetti terzi, nonché tenere indenne la Regione stessa da qualunque pretesa al riguardo;
- j gestire in proprio sia il Progetto sia i rapporti conseguenti alla sottoscrizione della Convenzione (per l'eventuale affidamento e/o delega a terzi si rimanda a quanto previsto dall'avviso e al par. A.1 punto a della D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii.);

- k garantire e documentare idonee e trasparenti modalità di selezione dei candidati, rispettando il principio delle pari opportunità, secondo quanto indicato dalla D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii. parr. A.4-A.5, in coerenza con le disposizioni in materia di loghi e pubblicità richiamate al punto a);
- l comunicare al Settore competente, il giorno successivo alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di iscrizione, i nominativi di coloro che hanno fatto domanda (non richiesta nel caso in cui l'organismo registri la data di arrivo delle domande attraverso un sistema automatico e immutabile);
- m fornire ai partecipanti il calendario dettagliato delle attività con sede e recapiti previsti dal progetto, informandoli sugli obblighi derivanti dalla partecipazione o eventuale rinuncia alla frequenza;
- n fornire agli allievi il calendario dettagliato delle attività formative con sede e recapiti e un documento che espliciti i contenuti e gli argomenti delle singole UF previste dal progetto, informandoli sugli obblighi derivanti dalla partecipazione o eventuale rinuncia alla frequenza;
- o utilizzare la modulistica ed i registri attenendosi alle indicazioni fornite dal Settore "Formazione per l'inserimento lavorativo", secondo gli standard regionali previsti. (specificare se deve essere utilizzato il REC o altra tipo di registro in base a quanto previsto nella DGR 610/2023 e ss.mm.ii. par. A.7 e nell'avviso). In particolare, il beneficiario si impegna a riportare sui registri tutti gli elementi necessari all'identificazione del corso e alla corretta registrazione delle ore e delle presenze, presupposto per il riconoscimento delle attività svolte e delle relative spese, secondo quanto riportato nella D.G.R. 610/2023 e ss.mm.ii;
- p fornire agli allievi il materiale di consumo, materiali didattici individuali, eventuali indumenti protettivi occorrenti per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto e documentarne l'avvenuta consegna con moduli di ricevuta, che dovranno contenere la sintetica descrizione di quanto distribuito, sottoscritti dagli stessi allievi;
- q garantire agli allievi, come previsto dall'Avviso, il rimborso delle spese per vitto e/o spostamenti, come e laddove previsto dal Progetto, anche attraverso apposita pubblicizzazione nelle locandine;
- r garantire l'idoneità di strutture, impianti e attrezzature in caso di loro utilizzo, assumendone la completa responsabilità e trasmettendo apposita dichiarazione al Settore. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dalle aziende ospitanti stage formativi. Ogni eventuale successiva variazione delle sedi deve essere preventivamente comunicata al Settore, con allegata dichiarazione relativa alle nuove strutture, impianti ed attrezzature. A richiesta del Settore o dell'Ispettorato del Lavoro, dovranno essere esibiti i nulla-osta, permessi e autorizzazioni a corredo della dichiarazione dell'idoneità della struttura, degli impianti e delle attrezzature o in alternativa perizie asseverate da professionisti abilitati, attestanti la sussistenza dei sopra richiamati requisiti di idoneità, nonché copia dei contratti che ne autorizzano l'uso (*per le attività formative formali la dichiarazione riguarda solo i locali a complemento temporaneo e le attrezzature non registrate in accreditamento*). Il beneficiario è l'unico responsabile di qualsiasi danno o pregiudizio causato a terzi, derivante dalle sopra citate strutture, impianti e attrezzature;
- s rispettare quanto stabilito dall'Avviso e dalla DGR n. 610/2023 e ss.mm.ii. par. A.2 circa le modalità di trattamento dei materiali prodotti, a stampa o di e-learning (materiale FAD);
- t in materia di personale impegnato nel Progetto e di partecipanti, il beneficiario dovrà:
 - accertare che i partecipanti siano in possesso dei requisiti soggettivi indicati nel Progetto approvato nonché di quelli previsti nell'Avviso pubblico;
 - non impegnare gli allievi durante la formazione in attività produttive o commerciali;
 - garantire la corretta instaurazione, esecuzione e cessazione dei contratti d'opera e prestazione professionale nei confronti del personale a vario titolo impegnato nel Progetto e nella sua gestione ad ogni livello; ciò comprende l'impegno ad ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa in ordine alla disciplina generale delle incompatibilità, del cumulo di

impieghi e degli incarichi a pubblici dipendenti. Il beneficiario assolverà alle obbligazioni accessorie, anche a carattere fiscale, a propria esclusiva cura e responsabilità, sollevando in ogni caso la Regione Toscana da ogni domanda, ragione e/o pretesa comunque derivanti dalla non corretta instaurazione, gestione e cessazione di detti rapporti, ai quali la Regione Toscana rimane pertanto totalmente estranea;

- applicare al personale dipendente, con rapporto di lavoro subordinato, i contratti collettivi di categoria e stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa (INPS, INAIL e quant'altro per specifici casi), esonerando espressamente la Regione Toscana da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;

- stipulare, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, idonee assicurazioni finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento del Progetto, dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi (Responsabilità civile);

- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella realizzazione del Progetto;

- mettere a disposizione il personale necessario per il raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività di cui al Progetto. I curricula del personale devono essere resi disponibili al Settore in sede di verifiche ispettive in itinere ed in sede di rendicontazione;

- u articolare la propria struttura organizzativa, al fine di garantire un adeguato controllo interno delle attività e dei relativi costi, su livelli diversi che garantiscano trasparenza nell'affidamento degli incarichi e separazione delle funzioni, quando una stessa persona oltre a svolgere funzioni operative ricopre anche cariche sociali o svolge funzioni connesse all'appartenenza a organi direttivi e esecutivi del soggetto attuatore stesso;

- v garantire la non modificabilità delle unità di costo standard;

- w eseguire un'archiviazione ordinata della documentazione inerente il Progetto (in particolare la documentazione comprovante lo svolgimento delle attività, incluso REC e registri delle attività individuali), con modalità finalizzate ad agevolare il controllo ed in conformità alle istruzioni del Settore e conservare tale documentazione, in base alle normative vigenti fino al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di gestione/RdA/Organismo Intermedio al beneficiario; il periodo indicato si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione. Sono fatti salvi i maggiori obblighi di conservazione stabiliti all'art. 2220 del codice civile;

- x consentire ai funzionari autorizzati della Regione Toscana, in qualsiasi momento, ogni verifica volta ad accertare la corretta realizzazione del Progetto, delle attività e dei correlati aspetti amministrativi e gestionali, pena la revoca del finanziamento;

- y comunicare preventivamente (di norma almeno 7 giorni di calendario) le modifiche alla sede di svolgimento e/o al calendario delle attività. La mancata comunicazione, che di fatto renda impossibile una visita in loco, comporterà l'applicazione della decurtazione di punti dal monte crediti del soggetto accreditato come previsti dalla normativa regionale in materia di accreditamento. Per le attività che utilizzano il REC la variazione di calendario e di sede devono essere esclusivamente inserite sul REC; il beneficiario è tenuto ad attivare la storicizzazione ogni volta che modifica il calendario;

- z comunicare al Settore le variazioni che intende apportare al Progetto nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii. dando atto della non applicabilità dell'istituto del silenzio assenso in ordine alle comunicazioni oggetto di autorizzazione, secondo le casistiche previste al par. A.8 della stessa 610/2023 e ss.mm.ii.;

- aa comunicare al Settore tutte le informazioni e i dati richiesti dal medesimo, al fine di predisporre una valutazione e un monitoraggio delle attività di cui al Progetto, con le modalità indicate dalla Regione stessa. E' fatto obbligo al beneficiario di inserire i dati di monitoraggio fisico e finanziario sul Sistema Informativo regionale FSE (d'ora innanzi anche S.I.), secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa in materia. La corretta e tempestiva

alimentazione del sistema informativo regionale da parte di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno per i dati di propria competenza e sulla base del relativo livello di operatività nei confronti del sistema informatizzato, è condizione indispensabile per le erogazioni finanziarie. Il ritardo reiterato potrà comportare il mancato riconoscimento delle relative spese/costi standard e nei casi più gravi la revoca del progetto;

- bb** comunicare nei tempi previsti la conclusione delle attività e la conclusione del Progetto nonché fornire ogni eventuale chiarimento richiesto dal Settore;
- cc** inoltrare all'Amministrazione competente, con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento delle prove d'esame, la richiesta di istituzione della Commissione d'esame di cui all'articolo 66 decies del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002;
- dd** presentare il rendiconto entro 60 giorni dalla conclusione del progetto nel rispetto di quanto indicato nella Sezione C della D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii. e nell'Avviso; il rendiconto deve essere presentato in formato digitale;
- ee** rimborsare, risarcire e in ogni caso tenere indenne la Regione Toscana, anche dopo la conclusione del Progetto, per il decennio successivo, da ogni azione, pretesa o richiesta sia amministrativa che giudiziaria, conseguente alla realizzazione del Progetto, che si manifesti anche successivamente alla conclusione del Progetto medesimo e/o che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse all'attuazione del Progetto. Il beneficiario deve impegnarsi, altresì, anche dopo la conclusione del Progetto, a rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione Toscana, anche in via provvisoria, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o in sede di rendiconto, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente per carenza di adeguato riscontro probatorio documentale, maggiorati degli interessi legali previsti;
- ff** fornire ai partecipanti adeguata informativa sul trattamento dei loro dati personali a norma del Reg. (UE) 2016/679, come indicato nell'allegato 4 all'avviso, acquisendo conferma di presa visione attraverso firma o altra modalità;
- gg** rispettare gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese, sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria", effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente. Tali informazioni devono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

Il beneficiario si impegna a rispettare le le modalità attuative che saranno oggetto di apposita circolare qualora sia resa operativa la piattaforma digitale che consentirà ai CPI di raccogliere le adesioni delle persone ai percorsi formativi, previa verifica dello stato occupazionale.

Il beneficiario si impegna, in ogni caso, a rispettare e dare attuazione a quanto disposto nel Manuale per i beneficiari - Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027, approvato con Delibera della Giunta Regionale 610/2023 e ss.mm.ii., per quanto concerne ogni altro obbligo e/o adempimento non esplicitamente ricompreso o citato nell'Avviso e in questa convenzione.

Art. 6 (Entità e quantificazione del finanziamento)

La Regione eroga al beneficiario, per la realizzazione del Progetto un finanziamento complessivo di Euro (in lettere), corrispondente alla quota massima di finanziamento pubblico ammessa in base a quanto assegnato con il Decreto dirigenziale DD n.

..... dela valere sulla priorità 1 “Occupazione”, Attività 1.a.10 del PR FSE+ Toscana 2021-2027.

Art. 7 (Modalità di erogazione del finanziamento)

L'erogazione del finanziamento pubblico avviene subordinatamente alla disponibilità di risorse secondo le modalità previste dall'Avviso pubblico approvato con Decreto n. del di seguito riportate:

- I anticipo di una quota pari a 40% del finanziamento pubblico, all'avvio del progetto ed in presenza della convenzione e della garanzia fideiussoria, a seguito di domanda;
- II successivi rimborsi fino al 90% del finanziamento pubblico, secondo quanto previsto dall'avviso, comprensivo della quota di cui al precedente punto I, sulla base dei dati finanziari/di avanzamento delle attività inseriti in itinere nel Sistema Informativo FSE;
- III saldo, a seguito di comunicazione di conclusione e presentazione da parte del soggetto del rendiconto/documentazione di chiusura e di relativo controllo da parte dell'Amministrazione competente, secondo quanto previsto dall'Avviso.

La domanda di anticipo corredata della necessaria garanzia fideiussoria dovrà pervenire, in ogni caso, prima della presentazione della prima domanda di rimborso; in caso contrario si produrrà l'automatica rinuncia all'anticipo.

Oppure (nel caso in cui il beneficiario prima della stipula della convenzione abbia espresso la volontà di rinunciare all'anticipo) inserire le seguenti modalità

- I rimborsi fino al 90% del finanziamento pubblico, secondo quanto previsto dall'avviso, sulla base dei dati finanziari inseriti in itinere nel Sistema Informativo FSE;
- II saldo, a seguito di comunicazione di conclusione e presentazione da parte del soggetto del rendiconto/documentazione di chiusura e di relativo controllo da parte dell'Amministrazione competente, secondo quanto previsto dall'Avviso.

In particolare, l'erogazione del finanziamento sarà effettuata nel modo seguente:

- fino al 90% del finanziamento pubblico della formazione d'aula-laboratorio (incluso l'accompagnamento di gruppo), delle attività di accompagnamento individuale, anche di sostegno alle persone con disabilità certificata, e delle ore frequentate dagli allievi, calcolato sulla base delle ore di formazione erogate, comprensivo dell'eventuale anticipo del 40%, secondo la seguente formula:

(UCS ora corso 138,74 € * n. ore formazione d'aula-laboratorio erogate, incluso l'accompagnamento di gruppo)

+

(UCS attività individuale di tutor/accompagnamento 42,10 € * somma ore attività individuale fruite dai partecipanti)

+

(UCS ora allievo 0,95 € * somma ore formazione d'aula-laboratorio fruite dai partecipanti)

+

(UCS attività individuale/individualizzata di sostegno 47,43€ * somma ore di sostegno fruite dai partecipanti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92)

- saldo: fino al 10% del finanziamento pubblico della formazione d'aula-laboratorio e delle attività di accompagnamento individuale, sulla base delle ore di formazione erogate per ciascun allievo

formato e occupato, e della quota relativa ai costi legati alle ore frequentate dai partecipanti formati e occupati, secondo la seguente formula di calcolo del costo totale a consuntivo:

$$\begin{aligned} & (\text{UCS ora corso } 138,74 \text{ €} * \text{n. ore formazione d'aula-laboratorio erogate, incluso} \\ & \quad \text{l'accompagnamento di gruppo}) \\ & + \\ & (\text{UCS attività individuale di tutor/accompagnamento } 42,10 \text{ €} * \text{somma ore attività individuale fruite} \\ & \quad \text{dai partecipanti}) \\ & + \\ & (\text{UCS ora allievo } 0,95 \text{ €} * \text{somma ore formazione d'aula-laboratorio fruite dai partecipanti}) \\ & + \\ & (\text{UCS attività individuale/individualizzata di sostegno } 47,43 \text{ €} * \text{somma ore di sostegno fruite dai} \\ & \quad \text{partecipanti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92}) \\ & + \\ & (\text{Indennità } 3,50 \text{ €} * \text{somma ore fruite dai partecipanti, fino a max 250 euro per allievo}) \end{aligned}$$

Art. 8 (Regime IVA)

Le somme erogate per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione essendo conformi alle disposizioni dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990 hanno natura sovventoria, riconducibili ad un mero trasferimento di denaro, e pertanto sono da considerarsi fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3 lettera a) del D.P.R. 633/72.

Art. 9 (Tracciabilità)

Il beneficiario, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., dichiara che i dati identificativi del conto corrente bancario dedicato e utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi al Progetto, senza vincolo di esclusività, sono i seguenti:

- Banca:
- Agenzia / Filiale:
- Intestatario del conto:
- Codice IBAN:

Art. 10 (Regime di proprietà dei prodotti)

Per quanto riguarda il regime di proprietà dei prodotti si fa riferimento alla D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii. ed in particolare al par. A.2 della stessa.

Art. 11 (Rinuncia)

Qualora il beneficiario intenda rinunciare all'attuazione del Progetto, deve darne immediata e motivata comunicazione alla Regione, da trasmettere per posta certificata, provvedendo contestualmente alla restituzione dei finanziamenti eventualmente ricevuti, maggiorati degli interessi legali dovuti.

Art. 12 (Domicilio)

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione e/o che comunque si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui alla presente convenzione, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il beneficiario elegge domicilio presso la sede legale indicata all'atto della presentazione della domanda di finanziamento. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate alla Regione per posta certificata, non saranno opponibili alla Regione anche se diversamente conosciute.

Art. 13 (Inosservanza degli impegni)

In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione e da quelli previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale, la Regione – ai sensi del regolamento esecutivo della L.R. 32/2002 e della D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii. - diffiderà il beneficiario affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi potrà disporre la sospensione dell'attività e/o dei finanziamenti, indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione, la Regione non riconosce i costi eventualmente sostenuti.

Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il soggetto capofila abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, la Regione revoca il finanziamento pubblico e il beneficiario è obbligato alla restituzione dei finanziamenti ricevuti, maggiorati degli interessi legali maturati per il periodo di disponibilità da parte dello stesso delle somme incassate, calcolati secondo la normativa in vigore al momento di chiusura dell'operazione. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, si fa riferimento al regolamento esecutivo della L.R. 32/2002 ed alla D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii..

In qualsiasi caso di contenzioso giudiziale o arbitrale attinente all'ammissione, all'erogazione, alla revoca, al recupero ovvero alla restituzione dei contributi di cui alla presente convenzione, le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c..

Art. 14 (Revoca ex D. Lgs n. 159/2011)

La Regione revoca al capofila, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011, il finanziamento nel caso in cui, successivamente alla stipula della presente convenzione, il controllo risultante dall'informazione prefettizia antimafia relativa al Soggetto capofila dia esito positivo. Nel caso in cui l'esito positivo riguardi uno dei partner, è prevista la decadenza del soggetto irregolare dal beneficio.

Qualora l'esito del controllo sia positivo, rimangono a carico del Soggetto esecutore eventuali spese sostenute per la realizzazione del Progetto.

Art. 15 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 16 (Trattamento dati personali)

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

La liceità del trattamento dei dati personali trova fondamento (i) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del GDPR, nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato (es. in fase di gestione di attività operative volte a garantire l'eventuale erogazione di contributi o ai fini della gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali); (ii) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del GDPR, nell'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta l'Amministrazione (es. in fase di gestione dell'attività istruttoria o in fase di comunicazione dei dati in adempimento ai generali obblighi di trasparenza); (iii) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del GDPR e dell'articolo 2-sexies del Codice privacy, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio

dei propri pubblici poteri (es. nell'esecuzione delle attività di monitoraggio, analisi, ricerca e nell'esecuzione di attività di comunicazione e promozione relativamente all'attività istituzionale).

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione e, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le parti si danno reciprocamente atto che per scambio di informazioni si intende sia la trasmissione dei dati, sia la condivisione di archivi.

In relazione allo scambio di informazioni si specifica che i dati personali oggetto del trattamento che, per la durata della convenzione, dovranno essere trasmesse al Settore sono:

- a tipologia dei dati personali: dati comuni;
- b tipologie degli interessati: disoccupati/e, inattivi/e, professionisti, titolari imprese, rappresentanti legali, personale dipendente ditte interessate, persone con disabilità;
- c tipologia del formato dei dati: testo, immagini.

In quanto Titolari autonomi del trattamento, le Parti sono tenute a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali applicabili, in ottemperanza degli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Le Parti si impegnano a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione della convenzione e che l'uso dei dati personali da parte di ciascun Titolare rispetti gli stessi impegni assunti dal produttore riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi.

Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile a ciascuna Parte per i trattamenti operati dall'altra, eccettuati i casi di cattiva gestione o maltrattamento nella fase di raccolta originaria dei dati personali. Le Parti si obbligano a manlevare e tenere indenne la controparte per qualsiasi danno, incluse spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi – inclusi gli interessati - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili a ciascuna di esse.

Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione del presente convenzione formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

Art. 17 (Esenzione di imposta)

La presente convenzione, redatta in formato elettronico con sottoscrizione digitale e conservata dal Soggetto attuatore e dalla Regione Toscana – Settore “Formazione per l’inserimento lavorativo”, è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

per REGIONE TOSCANA
Il/La Dirigente

per il beneficiario
Il/La Legale Rappresentante

Il beneficiario dichiara di accettare espressamente quanto indicato nell’art. 18 (Contenzioso giudiziale o arbitrale) dell’Avviso e riportato nell’ultimo periodo dell’art. 13 (Inosservanza degli impegni).

per il beneficiario
Il/La Legale Rappresentante